

N. R.G. 3/2021



FASC 3/2021

CRON 58/2021

REP

TRIBUNALE ORDINARIO di LODI

Sezione Fallimentare Ufficio di Lodi CIVILE

Il G.D. [REDACTED] ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento di liquidazione dei beni n. 3 /2021

rilevato che in data 26.5.2021 [REDACTED] (C.F. [REDACTED]),
rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] ha proposto istanza di ammissione
alla procedura di liquidazione del patrimonio;

rilevato che l'OCC dott. [REDACTED] ha depositato la propria relazione in ordine
alla richiesta liquidazione del patrimonio dei debitori;

vista la documentazione integrativa richiesta da questo G.D. e depositata in data 29.9.2021 e
7.10.2021;

considerato che – secondo quanto previsto dall'art. 14-*quinquies* l. 3/12 e s.m. – la procedura
di liquidazione può essere avviata solo se la domanda depositata dai ricorrenti soddisfa i requisiti di
cui all'art. 14-*ter* l. 3/12 e non siano stati compiuti atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

ritenuto che la suddetta domanda è stata depositata presso il Tribunale competente, attesa la
residenza del ricorrente in [REDACTED] e che la stessa domanda è stata corredata dalla
documentazione richiesta a norma dell'art. 9, commi 2 e 3 l. 3/12;

rilevato che alla predetta domanda di liquidazione è stato allegato l'inventario dei beni dei
debitori, nonché una relazione particolareggiata dell'OCC, dalla quale risulta il soddisfacimento dei
requisiti di cui all'art. 14-*ter*, comma 3, l. 3/12;

considerato che la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e
patrimoniale di parte ricorrente;

considerato che deve procedersi alla nomina del liquidatore;

considerato che può essere nominato liquidatore l'OCC designato, posto che:

- la norma di cui all'art. 14-*quinquies*, comma 2, lett. a) l. 3/12 non prevede alcuna
incompatibilità tra la figura dell'OCC e quella del liquidatore;

- la medesima norma prevede quali ipotesi di incompatibilità quelle previste dall'art. 28 l.f.,
tra cui il divieto di compimento di atti di gestione durante lo stato di dissesto e l'esistenza di un
conflitto di interessi (art. 28, comma 2, cit.), ipotesi che non ricorrono quanto alla figura dell'OCC,

Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: [REDACTED] Firmato Da: [REDACTED]



in quanto soggetto terzo nominato dal giudice che procede al deposito dell'accordo, del piano del consumatore o della domanda di liquidazione;

- la possibilità di nomina dell'OCC quale liquidatore è, in ogni caso, espressamente prevista dall'art. 15, comma 8, l. 3/12, laddove prevede la possibilità dello svolgimento dell'incarico di liquidatore da parte dell'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 14-*quinquies* l. 3/12 così provvede:

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]);

2. nomina liquidatore il dott. [REDACTED];

3. dispone che sino alla chiusura della presente procedura non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei ricorrenti oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

4. dispone la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore art. 14-*quinquies*, comma 2, lett. d) l. 3/12 sui beni immobili e sui beni mobili registrati di proprietà dei ricorrenti;

5. riserva a separato decreto, su istanza del liquidatore, l'ordine di consegna dei beni facenti parte della liquidazione, nonché l'ordine di rilascio e liberazione dei beni immobili;

6. riserva a separato decreto la determinazione della quota di impignorabilità dei crediti aventi natura alimentare e di mantenimento dei ricorrenti, nonché di eventuali stipendi, salari, pensioni e di ciò che i ricorrenti guadagnino con la propria attività, previa relazione del liquidatore che individui tale quota in relazione e quanto occorra ai ricorrenti per il mantenimento loro e della loro famiglia, anche per quanto attiene all'istanza di esclusione dalla liquidazione dell'autovettura di proprietà del ricorrente;

7. dà atto che il presente decreto è equiparato al pignoramento sui beni di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]).

Si comunichi all'Organismo di Composizione della Crisi.

Lodi, 15 novembre 2021

Il Giudice Designato

Dott. [REDACTED]

